

HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Modifiche del regolamento (UE) 2016/1139

Il regolamento (UE) 2016/1139 è così modificato:

1) l'articolo 1, paragrafo 1, è così modificato:

a) la lettera e) è sostituita dalla seguente:

«e) aringa (*Clupea harengus*) nelle sottodivisioni CIEM 30-31 (aringa del Golfo di Botnia);»

b) la lettera f) è soppressa;

2) nell'allegato I, le voci relative allo stock di aringa del Mare di Botnia e allo stock di aringa del Golfo di Botnia sono sostituite dalla voce seguente:

«Aringa del Golfo di Botnia	0,15-0,21	0,21-0,21»;
-----------------------------	-----------	-------------

3) nell'allegato II, le voci relative allo stock di aringa del Mare di Botnia e allo stock di aringa del Golfo di Botnia sono sostituite dalla voce seguente:

«Aringa del Golfo di Botnia	283 180	202 272».
-----------------------------	---------	-----------

Articolo 2

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Strasburgo, il 4 luglio 2018

Per il Parlamento europeo

Il presidente

A. TAJANI

Per il Consiglio

La presidente

K. EDTSTADLER

18CE1622

